

## 7.5 Trattamento privilegiato tabellare a favore dei superstiti

### Indice:

- a. Introduzione
- b. Soggetti del diritto
- c. Coniuge superstite
- d. Orfani minorenni e maggiorenni
- e. Genitori
- f. Fratelli e sorelle
- g. Normativa di riferimento

L'estinzione del rapporto di servizio può determinare l'acquisto del diritto a pensione (o assegno) oltre che in capo allo stesso titolare del rapporto anche a favore dei familiari superstiti. Nel secondo caso, che interviene in seguito alla morte del militare, il trattamento assume la denominazione di pensione o assegno indiretto. Più precisamente, qualora il dante causa sia deceduto in quiescenza, la pensione o assegno spettante dicesi di *riversibilità*.

### **a. Introduzione**

Dal punto giuridico, la pensione indiretta e quella di riversibilità non presentano sostanziali differenze, sia per quanto concerne le condizioni poste dalla legge per il conseguimento del diritto, sia relativamente alla misura spettante. Infatti, il T.U. 1092/73 ricomprende nell'unica espressione di "trattamento di riversibilità" sia quello indiretto, conseguente alla morte in attività di servizio del de cuius, sia quello di riversibilità vero e proprio, conseguente alla morte del pensionato. La distinzione, tuttavia, ha una rilevanza pratica, perché mentre per la concessione della pensione indiretta è prima necessario accertare la sussistenza del diritto al trattamento diretto, la pensione di riversibilità è conferita sulla base di una pensione diretta già in godimento, la quale viene trasferita (*riversata*) ai familiari superstiti. La pensione indiretta o di riversibilità, analogamente a quella diretta, trova il suo fondamento giuridico nel rapporto di impiego del dante causa. In caso di morte del militare o assimilato in attività di servizio, l'avente causa che ritenga che la morte sia dipesa dal servizio stesso può chiedere la pensione privilegiata indiretta. La domanda deve essere presentata all'ufficio presso il quale il militare ha prestato l'ultimo servizio (ovvero alla relativa Amministrazione Centrale gerarchicamente competente) e non è ammessa qualora sia presentata oltre il termine di cinque anni dalla data di decesso del dante causa, salvo che quest'ultimo avesse già chiesto l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio. Il procedimento è iniziato d'ufficio a favore della vedova e degli orfani minorenni qualora il militare sia deceduto per causa violenta nell'adempimento del servizio (art. 184 del T.U. 1092/73). Contenuto della domanda, adempimenti istruttori e il relativo procedimento sono gli stessi di quelli previsti per la liquidazione della pensione privilegiata diretta (art. 185 del T.U. 1092/73). In caso di decesso del titolare del trattamento privilegiato diretto, invece, la domanda documentata deve essere presentata – dagli aventi diritto - alla Ragioneria Territoriale che ha in carico la relativa partita di pensione diretta, la quale provvede – per la vedova e gli orfani minori e previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 8 del D.P.R. 138/86 – alla concessione del trattamento di riversibilità senza l'adozione di provvedimento formale. Per gli altri aventi diritto, la competente Ragioneria provvede con provvedimento formale.

### **b. Soggetti del diritto**

I soggetti che hanno diritto alla pensione, sia indiretta che di reversibilità, sono – in ordine di precedenza – i seguenti: 1) Coniuge superstite, 2) Orfani minorenni, 3) Orfani maggiorenni, 4) Genitori, 5) Fratelli e sorelle. Si intendono minorenni gli orfani che non hanno compiuto il 21° anno di età.

### ***c. Coniuge superstite***

La vedova del militare ha diritto alla pensione indiretta o di reversibilità purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione del servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il 65° anno di età, ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali. La Corte Costituzionale, con sentenze del 12-31 maggio 1988, n. 587 e del 7-16 marzo 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 3° comma dell'art. 81 del T.U. 1092/73 (e dei commi 2° e 6° dell'art. 6 della legge 22.11.1962, n. 1646), nelle parti in cui tali norme, nel sancire il diritto al trattamento di reversibilità da parte del coniuge superstite del pensionato statale, che ha contratto il matrimonio dopo la cessazione dal servizio e dopo il compimento del 65° anno di età, prevedevano che il matrimonio dovesse durare due anni e che la differenza di età tra i coniugi non dovesse superare i 25 anni. In caso di separazione personale con sentenza passata in giudicato, addebitabile al coniuge superstite, non compete la pensione, bensì – in caso di bisogno – un assegno alimentare sostitutivo da richiedersi al competente tribunale. Tale situazione non può, ovviamente, ritenersi sussistente qualora vi siano congiunti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti e in grado di soddisfare tale obbligo. L'assegno alimentare è pari al 20% della pensione diretta e, nel caso di presenza di orfani, non può superare la differenza fra l'importo della pensione che sarebbe spettata al coniuge con orfani se non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani. La pensione (indiretta o di reversibilità) e l'assegno alimentare si perdono nel caso che il titolare passi ad altre nozze. Norme di natura pensionistica riguardanti il coniuge (ed anche i genitori) del dipendente o pensionato statale rispetto ai quali è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono disposte dalla legge 6.3.1987, n. 74. L'art. 13 della predetta legge (riportante il nuovo testo dell'art. 9 della legge 1.12.1970, n. 898, già sostituito dall'art. 2 della legge 1.8.1978, n. 436) riconosce il diritto alla pensione di reversibilità al coniuge divorziato, a condizione che non sia passato a nuove nozze, che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898/70, che il rapporto dal quale deriva il trattamento pensionistico sia anteriore alla data della sentenza di divorzio e che non esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità. Nel caso in cui si verifichi quest'ultima ipotesi, sarà il Tribunale a poter attribuire all'ex coniuge (in considerazione della durata del rapporto) una quota di pensione e degli assegni accessori spettanti al primo, sempre che il coniuge divorziato sia titolare dell'assegno di cui al richiamato art. 5 della legge 898/70. Alla liquidazione di tale trattamento provvede il giudice con apposita sentenza che dovrà essere notificata – nei modi previsti dalla legge – a cura della parte interessata alla Ragioneria Territoriale che aveva in carico la partita di pensione del dante causa. Anche tale pensione di reversibilità è soggetta agli adeguamenti per rivalutazione (delibera n. 1680 del 16.10.1986, Corte dei Conti – Sezione Controllo).

### ***d. Orfani minorenni e maggiorenni***

Gli orfani minorenni del militare in servizio o pensionato sono soggetti del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità se il coniuge superstite sia deceduto o non abbia titolo a conseguire la pensione. Gli affiliati hanno diritto al medesimo trattamento in mancanza di figli legittimi o legittimati ovvero qualora questi non hanno titolo a beneficiarne (art. 82 del T.U. 1092/73). La pensione indiretta o di reversibilità spetta anche alle orfane e agli orfani maggiorenni i quali – alla

data del decesso del dipendente o del pensionato – siano inabili a proficuo lavoro, conviventi a carico e nullatenenti. La costante giurisprudenza della Corte dei Conti insegna che inabilità a proficuo lavoro non significa che il soggetto deve essere in modo assoluto e permanente inabile a proficuo lavoro, essendo sufficiente la obiettiva impossibilità a svolgere una proficua attività lavorativa che assicuri idonei mezzi di sussistenza. Pertanto l'esistenza di tale requisito va accertato valutando di volta in volta le risultanze sanitarie, anche alla luce delle condizioni sociali, del sesso, dell'età e delle capacità professionali del soggetto. Infatti, anche una capacità al lavoro del 60% può configurare l'inabilità a proficuo lavoro. Il riconoscimento dell'inabilità non è ostacolato dallo svolgimento di attività saltuarie, da quelle lucrative effettuate nell'ambito domestico nonché da quelle marginali (anche se espletate con continuità), purché dipendenti da grave stato di bisogno. Si prescinde dalla condizione di convivenza quando questa sia stata interrotta per causa di forza maggiore (ad esempio, internamento in luoghi di cura, adempimento di obblighi di servizio, esigenze di studio, ecc.). Per quanto concerne la condizione “ a carico”, è bene precisare che essa sussiste quando il dipendente o pensionato forniva all'orfano (in tutto o in parte preponderante) i necessari mezzi di sussistenza. Infine, circa il requisito della nullatenenza (art. 85 del T.U. 1092/73), si evidenzia che è considerato nullatenente colui che risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per un ammontare annuo non superiore ad un importo prestabilito (960.000 lire, nel T.U. 1092/73) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (art. 24 della legge 41/86). Le citate tre condizioni (inabilità a proficuo lavoro, convivenza a carico e nullatenenza) per ottenere la pensione indiretta o di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dante causa; se vengono meno dopo che l'orfano ha conseguito la pensione, questa è revocata. L'art. 82 del T.U. 1092/73 è stato integrato dalla legge 21.7.1984, n. 391 che ha previsto, per gli orfani maggiorenni iscritti all'università o ad istituti superiori equiparati, il diritto a percepire la pensione indiretta o di reversibilità per tutta la durata legale del corso di studi e, comunque, non oltre il 26° anno d'età.

#### ***e. Genitori***

In mancanza del coniuge superstite o degli orfani, la pensione indiretta o di reversibilità spetta al padre o alla madre a condizione che, alla data di morte del dante causa, abbia superato il 60° anno di età o sia inabile proficuo lavoro, sia nullatenente e sia stato a carico del militare in servizio o pensionato (art. 83 del T.U. 1092/73). Valgono, a tal fine, le considerazioni osservate per gli orfani.

#### ***f. Fratelli e sorelle***

I fratelli e le sorelle del titolare (art. 84 del T.U. 1092/73) sono soggetti del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità a condizione che alla data di morte del dante causa: 1) non esistano altri familiari di ordine precedente (coniuge, figli, genitori), 2) Siano permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, 3) Risultino a carico del collaterale deceduto, 4) Siano nullatenenti.

#### ***g. Normativa di riferimento***

- ✓ Legge 22/11/1962, n. 1646 (art. 6 – commi 2 e 6)
- ✓ Legge n. 898/70 (art. 5)
- ✓ D.P.R. 29/12/1973, n. 1092
- ✓ Legge 21/7/1984, n. 391; D.P.R. 138/86 (art. 8)
- ✓ Delibera n. 1680 del 16/10/1986, Corte dei Conti – Sezione Controllo
- ✓ Legge n. 41/86 (art. 24)
- ✓ Legge 6/3/1987, n. 74 (art. 13)
- ✓ Corte Costituzionale, sentenze 12-31 maggio 1988, n. 587 e del 7-16 marzo 1990